

**Titolo**

Settore tecnico – allenatore - consentire ad altro soggetto privo di abilitazione lo svolgimento di fatto dell'attività - violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità - art.4 CGS - sussistenza

**Descrizione**

Incorre in responsabilità disciplinare, per violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sanciti dall'art. 4 del Codice di Giustizia Sportiva, il soggetto che, assunto come tecnico titolare della squadra, in quanto munito delle prescritte abilitazioni, consente o non impedisce che un soggetto privo delle prescritte abilitazioni, svolga, in via di fatto, l'attività di allenatore della squadra.

**Stagione Sportiva**

2021-2022

**Numero**

n. 74/CFA/2021-2022/A

**Presidente**

Torsello

**Relatore**

Raiola

**Riferimenti normativi**

art. 4 CGS

**Provvedimenti**

**SEZ. UNITE - DECISIONE N. 074 CFA del 18 gennaio 2021 (Manganelli Lorenzo-AIA-FIGC-Sig. Paganessi Giacomo)**